



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 19/03/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al **N.r.g.a.c. 1419/2024**

E' presente, per conto dell'attore, l'Avv. M. M. M. del Foro di ..., il quale si riporta ai propri scritti difensivi, alle richieste istruttorie ed alle conclusioni già rassegnate. Preso atto del recentissimo disposto delle SS.UU. della Corte di Cassazione sul mutuo condizionato, nella denegata ipotesi il cui l'On. Giudicante non dovesse ritenere meritevole di accoglimento anche l'ulteriore doglianza dell'opponente circa la carenza di legittimazione attiva della sedicente creditrice, Vorrà tenere in considerazione il precedente contrasto giurisprudenziale onde compensare integralmente le spese di lite.

Per la convenuta opposta S.N. srl è presente l'Avv M. A., in sostituzione dell'Avv A. D. del Foro di ..., il quale si riporta a quanto dedotto e concluso in atti.

In particolare, in merito alla eccezione relativa alla inidoneità dell'atto di mutuo a costituire titolo esecutivo, si segnala la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5968 del 06.03.2025 la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “ il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.

Secondo la Corte, ciò che rileva, in definitiva, è che vi sia stata la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.

Si insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni, così come precisate con separato foglio depositato il 03.03.2025.

IL GIUDICE



Dà lettura della sentenza.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1419/2024 R.A.C.C.

TRA

M. I. (C.F. ...), rappresentato e difeso dall'avv. M.M.M., come da mandato in atti;

-OPPONENTE-

E

S.N. S.R.L. e per la stessa C. S.p.A., rappresentata e difesa dall'A.D., come da mandato in atti;

-OPPOSTA-

ENTE;

-CONTUMACE-

Oggetto: opposizione all'esecuzione art. 615, comma 2, cpc.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.3.2025, all'esito della discussione, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, M. I. ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione *ex art.* 615, comma 2, cpc, deducendo di essere debitore esecutato nel procedimento n. 29/2021 RGE, nel quale è stato fissato il 5[^] tentativo di vendita dell'immobile oggetto di espropriazione, e chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva attesa la mancanza del titolo esecutivo alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12007/2024 in materia di mutuo fondiario con la previsione di deposito cauzionale, e il difetto di titolarità del credito in capo a S. N. srl

Si è costituita in giudizio S. N. srl, che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi del comma 2 dell'art. 615 cpc, e, nel merito, l'infondatezza dei motivi.



All'udienza del 19.3.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc, la causa è stata decisa come segue.

Ebbene, l'opposizione va rigettata.

Deve premettersi che, come noto, l'art. 615, comma 2, c.p.c. prevede che “nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.

Vero è, peraltro, che è principio consolidato - a dimostrazione di quanto sia decisiva la permanenza di un titolo esecutivo valido ed efficace per l'intera durata del processo di esecuzione - che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo, rilevandone l'eventuale sopravvenuta carenza (v., tra le altre, le sentenze 29 novembre 2004, n. 22430, 19 maggio 2011, n. 11021, e 13 luglio 2011, n. 15363, nonché l'ordinanza 5 settembre 2017, n. 20789).

Nella specie, l'opponente ha fondato l'azione sui principi esposti dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12007/2024 in materia di titolo esecutivo costituito dal mutuo per atto pubblico, senonchè tali principi già disattesi da pronunce consolidate degli stessi giudici di legittimità, sono stati superati dalla sentenza delle SS.UU. 5968/2025, che ha ribadito l'orientamento già fatto proprio dal tribunale con l'ordinanza del 11.6.2024.

In particolare, le SS.UU. cit. hanno enunciato il seguente principio di diritto: *«Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto»*.

Ciò posto, la questione eccepita dall'opponente appare infondata, atteso che nel mutuo fondiario di cui si tratta è espressamente data quietanza dell'importo ricevuto, costituito dal mutuatario in deposito cauzionale.

Quanto, al difetto di titolarità di S. N. srl, si rammenta la inammissibilità dell'opposizione per contestare l'insussistenza dei presupposti per procedere con l'esecuzione forzata sulla scorta di



vicende già note alla data di adozione dell'ordinanza di vendita ovvero di assegnazione quando il ritardo non sia giustificabile, come sopra richiamato.

Ebbene, nella specie, le vicende della cartolarizzazione del credito di cui si tratta, essendo esposte nella G.U. del 23.12.2017, appaiono antecedenti all'ordinanza di vendita che, *per tabulas*, risulta emessa in data 5.4.2022 all'esito dell'udienza *ex art.* 569 cpc.

Pertanto, sotto questo profilo, l'opposizione è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore della opposta costituita, delle spese di lite, che liquida in €. 7.051,50 per compensi (dm 147/22, scaglione da 52 mila a 260 mila euro, secondo i minimi), oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Pescara, 19.3.2025.

Il giudice

dott. Stefania Ursoleo

